

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

Nr. Progr. **63**

Data **26/09/2017**

Seduta NR. **10**

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/09/2017 alle ore 20:45.
Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GIOVANNINI MICHELE	S	PASQUALINI ROBERTO	S		
DEL BUONO STEFANIA	S	QUATTRINI MARIA IDA	S		
RAISA TIZIANA	S	MACCAFERRI GIUSEPPE	S		
SERUTI DARIO	S	PAONE RITA	S		
BRANCHINI LAURA	N	PAGGI PIERO	S		
BOVINA MARCO	S	MARCHESINI SERENA	S		
TASINI MARIA	S				
Totale Presenti: 12			Totali Assenti: 1		

Assenti Giustificati i signori:

BRANCHINI LAURA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni: IACHETTA MARCO

Partecipa alla seduta il VICESEGRETERARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA MANUELA GIOVAGNONI.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg. :

, , ,

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Sindaco-Presidente, Michele Giovannini, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste in essere dal competente ufficio ed in base al parere favorevole reso dal medesimo, illustra all'Assemblea la proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata. E' presente in aula la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Cinzia Bovina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'art. 11 bis del decreto legislativo 118/2011 è prevista la redazione da parte dell'Ente locale di un bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 del decreto legislativo 118/2011 il bilancio consolidato di un anno deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, gli Enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli Enti, le aziende e le società componenti del gruppo che compongono il perimetro di consolidamento e che sono pertanto compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'Amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del d.lgs 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'Amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalla aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da Legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di

- settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla Legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la Legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'Amministrazione pubblica, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);
- 4) le società controllate dall'Amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la Legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto dei contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) le società partecipate dell'Amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali della regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli Enti Locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata;

- b) impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal servizio finanziario in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 118/2011 e dal principio contabile 4/4;

Preso atto che con deliberazione Giunta comunale n. 124 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, concernente “Individuazione componenti del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castello d’Argile e del perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016” sono stati approvati i due elenchi previsti dal principio contabile 4/4 e più precisamente: elenco 1 “gruppo Amministrazione pubblica (GAL)” ed elenco 2 “componenti perimetro di consolidamento” dando atto che nessun Ente, azienda e società partecipata componente il gruppo amministrazione pubblica viene inserita nel perimetro di consolidamento riferito all’esercizio 2016 in quanto le quote di partecipazione detenute dal Comune di Castello d’Argile sono inferiori all’1% del capitale sociale della società partecipata;

Considerato che:

- l’Ente deve comunque prendere atto in base al principio contabile allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, nel caso in cui non risultino Enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento nell’esercizio precedente, che non si procede all’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio precedente;
- di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 16 del 17/09/2017 pervenuto al Prot. n. 8736/2017;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

Per i motivi e scopi di cui in premessa:

- 1) di prendere atto che il Comune di Castello d’Argile non ha Enti, aziende e società partecipate o controllate che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito dell’Ente nell’ambito dell’Amministrazione trasparente.

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza e la necessità di dar corso all’iter di previsto dalla Legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco-Presidente, cede la parola alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Cinzia Bovina, la quale fornisce all'Assemblea elementi integrative di giudizio. Al termine il Sindaco dichiara aperta la fase della discussione.

Interviene il Consigliere G. Maccaferri cui segue la replica della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. (Per il contenuto degli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione in atti.)

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire e nessuna dichiarazione di voto viene resa.

Pertanto, il Sindaco-Presidente, mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è la seguente:

Presenti n. 12,

Favorevoli n. 8 (la componente di maggioranza)

Contrari n. 1 (Consigliere S. Marchesini)

Astenuti n. 3 (Consiglieri: G. Maccaferri; P. Paggi e R. Paone)

La proposta di deliberazione E' APPROVATA.

Successivamente il Sindaco-Presidente, stante l'urgenza e la necessità di dar corso all'iter di previsto dalla Legge, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è la seguente:

Presenti e votanti n. 12,

Con voti favorevoli unanimi, quindi la deliberazione, in precedenza approvata, viene DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 26/09/2017

OGGETTO:

**BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016. PROVVEDIMENTI INERENTI E
CONSEQUENTI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

☒ Favorevole

☐ Contrario

Li, 21/09/2017

FIRMATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 26/09/2017

OGGETTO:

**BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016. PROVVEDIMENTI INERENTI E
CONSEQUENTI.**

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

☒ Favorevole

☐ Contrario

Li, 21/09/2017

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 26/09/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MICHELE GIOVANNINI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MANUELA GIOVAGNONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
